

COMUNE DI CASTELLARANO

REGOLAMENTO

FIERA DELLA FESTA DELL'UVA

TERZA DOMENICA
DEL MESE DI SETTEMBRE

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIARE NR. 28 DEL 28/04/2011

(art. 27 comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 31.03.98 n.114)

- Art. 1 – TIPOLOGIA DELLA FIERA
- Art. 2 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
- Art. 3 – LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA
- Art. 4 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO
- Art. 5 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI
- Art. 6 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
- Art. 7 – SUBINGRESSO
- Art. 8 – RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI
- Art. 9 – ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI
- Art.10 – POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA
- Art. 11 – SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
- Art. 12 – SCAMBIO DI POSTEGGI
- Art. 13 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO
- Art.13 Bis – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI
- Art. 14 – TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
- Art. 15 – GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO
- Art. 16 – ASSENZE
- Art. 17 – CIRCOLAZIONE STRADALE
- Art. 18 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- Art. 19 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
- Art. 20 – NORME IGIENICO SANITARIE
- Art. 21 – SANZIONI

Art. 1 – TIPOLOGIA DELLA FIERA

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento della fiera su aree pubbliche a cadenza annuale denominata “FESTA DELL'UVA” istituita con atto del Consiglio Comunale n. [REDACTED] del 28/04/2011.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito della fiera è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, dalla Legge Regionale 10/02/2011 n. 1 (DURC), dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, nonché dai bandi di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei posteggi decennali, eventualmente disponibili.
3. La fiera, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99 è di tipo “a merceologia esclusiva” essendo specificato in modo preciso, dal presente regolamento, le merceologie ammesse (prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche). Ai sensi dell'art. 176 del R.D. 06/05/1940 n. 635, recante il regolamento di esecuzione del R.D. 18.06.31 n. 773 non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori dal locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, cioè quelle aventi gradazione alcolica superiore a 21°.

Art. 2 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La Fiera ha luogo la terza domenica del mese di settembre.
2. L'orario di vendita è stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12 del DLgs. 31.03.98 n. 114, dell'art. 50 comma 7 del DLgs. 267/2000 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione n. 1368/99.
Nella medesima ordinanza sono inoltre indicati:
 - a) la fascia oraria in cui lo svolgimento dell'attività è obbligatorio;
 - b) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area fieristica;
 - c) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - d) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;
 - f) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art.6;
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme alle precedenti lettere.
3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art. 3 – LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA

1. La Fiera si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata alla lettera a) alla delibera di Consiglio Comunale n. del 28/04/2011, nella quale sono evidenziati in particolare:

- a) l'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) il numero massimo di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche;
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
- d) l'eventuale area messa a disposizione ai soggetti di cui al seguente comma 2.

2. Il Dirigente può autorizzare l'occupazione di suolo pubblico da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate:

- a) artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno quali: quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili, fino ad esaurimento degli spazi disponibili, con superficie massima per ciascun espositore pari a mq. 8x3;
- b) associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) con esclusione degli organismi che effettuano la mera raccolta di fondi senza alcuna contro prestazione;

3. Le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al comma 2 sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 non costituisce alcun diritto di ammissione a successive edizioni della fiera.

5. Nell'area individuata, di cui al comma 1 del presente articolo, non è autorizzabile, durante la giornata della Fiera, l'occupazione di aree pubbliche o private per l'installazione di banchetti aventi finalità di propaganda politica.

Art. 4 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.

2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di tipo a) e concessione di posteggio relative a uno dei posteggi liberi, tenendo eventualmente conto del settore merceologico. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.

Le domande devono essere conformi alle modalità di presentazione indicate nel bando di cui al comma 2.

4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio della autorizzazione e della relativa concessione di posteggio tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nella Fiera riferibili ad un'unica

autorizzazione. Per presenze effettive si intende il numero delle volte in cui l'operatore e i suoi danti causa hanno effettivamente esercitato l'attività nella Fiera a partire dall'anno 2007. Per l'attestazione dell'effettivo esercizio dell'attività nella Fiera farà fede la presentazione di bollettini postali o ricevute di versamento intestati alla Proloco di Castellarano, che identifichino inequivocabilmente: soggetto che ha effettuato il versamento, il riferimento alla partecipazione alla "Festa dell'Uva, anno". In alternativa potrà essere presentata autocertificazione rilasciata dalla Proloco di Castellarano che attesti la partecipazione della ditta alla "Festa dell'Uva per l'anno";

- b) in caso di parità di numero di presenze effettive, vale la maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa; (Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, purché il dichiarante per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome, o in caso di società, ragione sociale del dante causa).
- c) in caso di ulteriore parità vale la maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese;
- d) in caso di assenza di presenze, si utilizzerà quanto previsto dal punto b) e successivamente quanto previsto dal punto c);
- e) in caso di ulteriore parità, si seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

5. Le presenze maturate nella Fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

6. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore. Nell'ambito della Fiera ciascun operatore, come massimo può essere titolare di due autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.

7. La concessione di posteggio ha durata decennale, ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.

8. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuato ai sensi del successivo art. 8, comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.

Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 7.

9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.

10. Le concessioni di posteggio e le occupazioni occasionali di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti (nonché ad eventuali spese per servizi accessori).

11. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

- a) rinuncia del titolare;
- b) revoca per motivi di pubblico interesse – salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato tenendo conto anche delle indicazioni dell'operatore;
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per 3 (tre) edizioni consecutive, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare giustificati come previsto al successivo articolo 16;

d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

12. L'autorizzazione amministrativa è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art.5 comma 2 del decreto legislativo 31.03.98 n. 114;
- b) nel caso in cui non ritiri la concessione e la relativa autorizzazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione.
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 11.
- d) nei casi previsti all'art. 6 della L.R. 1/2011 (DURC)

Art. 5 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI

1. I posteggi non dati in concessione decennale vengono assegnati ai commercianti regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in regola con quanto disposto dalla L.R. 1/2011 (DURC), in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno **sessanta giorni** prima della Fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano.

2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della “graduatoria degli operatori non titolari di posteggio” di cui al successivo art. 15 che abbiano presentato la domanda di cui al precedente comma 1.

3. Le domande degli operatori che, non avendo maturato presenze sulla fiera, non figurano nella graduatoria dei cui all'art. 15, sono accolte tenendo conto:

- a) della maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente stesso o ai suoi danti causa. (Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa).
- b) in caso di parità di anzianità d'azienda, della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese.

4. Concluse le assegnazioni di cui ai commi precedenti, in caso di esclusione per esaurimento dei posteggi disponibili le priorità nell'ammissione alle operazioni di spunta di cui al successivo art. 6, sono le seguenti:

- a) operatori che hanno presentato entro i termini la domanda di cui al comma 1, tenendo conto delle presenze maturate e della anzianità d'azienda;
- b) operatori che hanno presentato domanda fuori termine, tenendo conto delle presenze maturate e della anzianità d'azienda.

5. Il titolare di una sola concessione di posteggio può presentare domanda per l'assegnazione di un posteggio disponibile ai sensi del presente articolo, ma non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale.

6. Le assegnazioni di cui ai precedenti commi avvengono nel rispetto delle dimensioni delle attrezzature degli operatori.

7. I posteggi istituiti riservati alle merceologie esclusive, in mancanza di istanze da parte di operatori commerciali, verranno assegnati nel rispetto del settore merceologico in subordine, alla spunta ad operatori privi di posteggio, con le seguenti modalità e criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- b) in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa).

Art. 6 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari di cui al precedente art. 5 vengono assegnati, **alla spunta**, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in regola con quanto disposto dalla L.R. 1/2011 (DURC), che entro l'orario di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento si presentino con l'originale dell'autorizzazione in loro possesso e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.

2. L'assegnazione alla spunta avviene seguendo l'ordine della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio di cui al successivo art. 15, tenendo conto delle priorità stabilite dal precedente articolo 5 comma 4.

3. Gli assegnatari di posteggio che effettivamente svolgono l'attività sono tenuti ad apporre la propria firma nell'apposito registro.

4. Nell'ambito della Fiera l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.

5. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

6. Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra autorizzazione:

- a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario;
- b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere assegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante;
- c) nelle operazioni di spunta non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale.

7. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono nel rispetto delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.

Art. 7 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di

posteggio;

- b) l'acquisizione della medesima postazione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte quest'ultimo.

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del DLgs.114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione, riservandosi di comunicare i dati relativi ai requisiti professionali in un momento successivo e comunque non oltre i sei mesi menzionati. Trascorso tale termine, in mancanza dei requisiti professionali, troveranno applicazione i disposti previsti al comma 4.

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.

Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza per risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 8 – RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI.

1. In caso di ristrutturazione della Fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area della fiera, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente, tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 14 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 9 – ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento della Fiera con l'istituzione di nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 11 del presente Regolamento.

Art.10 – POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1. Nel solo caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori presenti a livello provinciale, può vincolare i nuovi posteggi fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera.(art.6 lett. a) L.R. 12/99 – punto 7 DGR 1368/99)
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 – SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio della medesima fiera pervenute successivamente all'edizione annuale della fiera ed entro il 30 Novembre.
2. In caso di domande concorrenti, cioè riferite allo stesso posteggio, si convocano gli interessati che hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 14.
3. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma precedente, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
4. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi precedenti vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglioria.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Le domande di scambio di posteggio, presentate almeno 60 giorni prima dell'edizione annuale della Fiera, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
2. Dalle domande, presentate congiuntamente o separatamente, deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quelle dei titoli ritirati.

Art. 13 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, come previsto dal punto 2, lett. i) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99, purchè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

2. l'acquisizione di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento, avviene sulla base delle modalità seguenti:

- a) gli operatori interessati devono richiedere al Comune, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento;
- b) acquisizione del posteggio, con atto di acquisto d'azienda, da parte del soggetto interessato;
- c) richiesta di subingresso, finalizzata all'ampliamento e presentata unitamente all'atto di acquisto, nei posteggi contigui interessati, con contestuale restituzione al Comune del titolo relativo al posteggio acquisito.

3. La superficie complessiva del posteggio non potrà eccedere il limite degli 80 mq. come previsto al punto 2 lett. i) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99.

4. E' sempre vietata la cessione parziale del posteggio, nonché costituire un unico banco di vendita nel caso di concessioni di posteggio contigue in capo al medesimo titolare.

Art. 14 – TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO.

1. Presso il Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della Fiera con l'indicazione dei posteggi, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio" da utilizzare in caso di ristrutturazioni spostamenti parziali o totali dei posteggi della fiera.

2. La graduatoria dei titolari di posteggio è stilata dal Dirigente competente applicando i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data della prima assegnazione decennale del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa;
- b) a parità di anzianità di cui alla lettera a) la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita la prima concessione decennale di posteggio. Tale anzianità può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28.12.00 n. 445 purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome, o in caso di società, ragione sociale;
- c) In caso di parità delle lettere a) e b) si terrà conto della iscrizione al Registro Imprese.

3. Il Dirigente competente in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio".

4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art. 15 – GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO

1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata dal numero di volte in cui l'operatore commerciale, in base alla medesima autorizzazione, ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito della Fiera. Tale graduatoria è stilata dal Dirigente competente e pubblicata all'Albo pretorio entro i quindici giorni successivi dallo svolgimento della Fiera.
2. In caso di parità di numero di presenze, nella formazione della graduatoria, ha diritto di precedenza il titolare di autorizzazione con maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al medesimo titolare o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28.12.00 n. 445 rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20.10.98 n. 403, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome, o in caso di società, ragione sociale.
3. L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
4. Le presenze sulla Fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è aggiornata dal Servizio Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, è pubblicata all'Albo Pretorio entro 15 giorni dall'aggiornamento ed è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
5. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
6. La mancata presentazione della domanda di ammissione alla Fiera (entro i 60 giorni precedenti) e/o la mancata partecipazione alle operazioni di spunta e/o l'assenza, in caso di assegnazione del posteggio, per *tre anni consecutivi* sono considerate rinunce a tutti gli effetti e comportano l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16 comma 3 del presente Regolamento.
7. L'aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è effettuato annualmente.

Art. 16 – ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Sono considerati assenti per la giornata gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 comma 2 lettera e), salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del DLgs. 114/98, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché entro i 30 giorni

successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
- c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della Fiera;

4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

Art. 17 – CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Le concessioni di posteggio e le assegnazioni temporanee di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

2. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera.

3. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della Fiera è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli in un raggio di mt. 500 dall'area fieristica.

Art. 18 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 19 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. Ciascun operatore ha l'obbligo di tenere pulita l'area del proprio posteggio. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

3. Durante l'orario di vendita il posteggio non deve rimanere incustodito.

4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri soggetti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
7. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. Nell'area fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non rumorose e inquinanti.

Art. 20 – NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. La documentazione sanitaria prevista dalla legge di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti, deve essere esibita a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione della Fiera, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi eventualmente attrezzati per ospitare autonegozi o banchi per la vendita o la somministrazione di specifici generi alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori che necessitano dei servizi medesimi.

Art. 21 – SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori del territorio di validità (da intendersi anche l'esercizio dell'attività in un posteggio diverso da quello assegnato) è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del DLgs.114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,28 a € 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del DLgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74:

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- b) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nel raggio di mt. 500 dall'area fieristica (art. 17 comma 3 del Regolamento);
- c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 19 comma 4 del Regolamento);
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 19 comma 7 del Regolamento);

3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,47 a € 464,81:

- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 18 comma 1);
- b) sostare nell'area del mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 18 comma 2);
- c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 18 comma 3);
- d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 18 comma 4);
- e) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza;
- f) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art. 19 comma 2);
- g) lasciare il posteggio incustodito durante l'orario di vendita (art. 19 comma 3);
- h) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art. 19 comma 5);
- i) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 19 comma 6);
- j) utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti (art. 19 comma 10);

4. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a €154,94.

5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.81 n. 689 e successive modificazioni.

6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.